



## *Il Ministro dell'Istruzione*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, rubricato *“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”*;

VISTO l’art. 16-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, che istituisce la Scuola di alta formazione dell’istruzione, posta sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione;

VISTO l’art. 16-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sopra citato, che istituisce il Comitato scientifico internazionale della Scuola di alta formazione e di istruzione al fine di adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione;

RITENUTO di procedere all’individuazione dei criteri per la nomina dei componenti del suddetto Comitato;

### **D E C R E T A**

#### **Articolo 1 Criteri specifici**

1. Il Comitato scientifico internazionale della Scuola di alta formazione dell’istruzione (di seguito Comitato) è istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle



## *Al Ministro dell'Istruzione*

esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. Tenuto conto di tali finalità, i componenti del Comitato sono nominati sulla base dei seguenti criteri:

- a) titoli di studio e formazione specialistica *post lauream* coerenti con gli scopi del Comitato;
- b) attività di ricerca e di pubblicazione in materia di formazione e/o istruzione;
- c) capacità relazionale e di interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni al Ministero, con organizzazioni internazionali ed europee;
- d) esperienza di partecipazione a tavoli internazionali e/o europei negli ambiti di attività del Comitato;
- e) esperienza nelle attività di programmazione delle politiche del settore scolastico e della formazione, con apporti innovativi, a livello nazionale e internazionale;
- f) esperienza di direzione e di organizzazione nel settore della formazione e/o dell'istruzione, anche all'estero, sia presso il settore privato che presso amministrazioni pubbliche;
- g) conoscenza delle caratteristiche del sistema italiano di istruzione e formazione, anche in termini comparativi rispetto a quelle di altri sistemi di istruzione e formazione di Paesi appartenenti all'OCSE;
- h) ottimo livello di conoscenza della lingua inglese e di un'eventuale seconda lingua straniera;
- i) ottime competenze digitali anche nello sviluppo della formazione in ambito scolastico.

### **Articolo 2 Criteri generali**

1. I componenti del Comitato devono, inoltre, possedere i seguenti criteri generali:

- a) onorabilità prevista dalla legge e, in particolare, il godimento dei diritti civili e politici;
- b) non avere riportato condanne penali, né avere in corso procedimenti penali;
- c) non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata;
- d) non trovarsi in una delle situazioni di inconfiribilità e incompatibilità, in conformità alla normativa in materia di anticorruzione, ovvero rimuovere le eventuali cause di incompatibilità prima dell'assunzione dell'incarico.



## *Al Ministro dell'Istruzione*

### **Articolo 3**

#### **Conferimento, durata e trattamento economico dell'incarico**

1. I componenti del Comitato sono nominati, nel numero massimo di sette membri, con apposito decreto, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 1.
2. La durata dell'incarico di componente del Comitato è di quattro anni.
3. Ai componenti del comitato spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio, nel rispetto dell'autonomia contabile della Scuola di alta formazione dell'istruzione, di cui all'articolo 16-bis, commi 2 e 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

IL MINISTRO  
*Prof. Patrizio Bianchi*